DISPOSIZIONI

PER GLI ASSEGNI

N. 68

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

DA OSSERVARSI

NEL DETERMINARE GLI ASSEGNI

IN BASE

AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

in data 1° Dicembre 1870

E

NOTE SPIEGATIVE

SULL' ESEMPIO PRATICO

DEL NUOVO FOGLIO GENERALE DELLE COMPETENZE

APPROVATE

COL DISPACCIO DEL MINISTERO DELLA GUERRA

in data del 31 Marzo 1871, N. 1409

(UFFICIO GABINETTO ED INTENDENZA MILITARE)

FIRENZE

TIPOGRAFIA DI F. BENCINI

1871.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO GABINETTO
ED INTENDENZA MILITARE

CIRCOLARE N.° 1409.

OGGETTO

Esempio pratico del nuovo foglio generale delle competenze.

A tutte le Autorità Militari.

Firenze, 31 *Marzo* 1871

Col R. Decreto 1.° dicembre 1870, il Ministero ha messo a sperimento presso tutti i Corpi dell'esercito un nuovo sistema di contabilità, mercè il quale è resa più spedita e chiara la compilazione del foglio generale delle competenze, ed ha contemporaneamente rivolto il pensiero a preparare un regolamento, che determini in modo positivo gli assegnamenti diversi e definisca le posizioni che vi danno diritto.

Ma intanto che è allo studio tale lavoro, importando di avviare i Corpi ad un metodo uniforme nella compilazione del nuovo foglio generale delle competenze; di togliere ogni motivo a dubbi ed a men rette interpretazioni, cui la novità del sistema potrebbe dar adito, e di agevolare così ai Consigli d' amministrazione il loro compito, questo Ministero ha riunito in un fascicolo alcune disposizioni di massima, che tendono a regolare il conteggio degli assegnamenti in determinate posizioni, ed ha fatto compilare un esempio pratico del foglio generale delle competenze, modello N.° 23, nel quale appariscono le principali e più comuni posizioni che interessar possono la contabilità fra Corpo e Governo.

In appendice a quest' esempio pratico furono poste, per maggior chiarezza, alcune note spiegative, nelle quali furono rammentate le disposizioni, ed esposte le cause da cui derivarono i movimenti nella forza, e le buonificazioni e deduzioni applicate in dipendenza di ciascuna variazione.

Questo Ministero pertanto, pubblicando con questa circolare le dette disposizioni di massima e l' esempio pratico, dichiara che i principii che vi furono svolti devono servire di testo ufficiale per regolare gli assegnamenti dal 1.° gennaio corrente anno, e prescrive che le variazioni già consegnate, le quali non fossero consone ai medesimi, siano emendate mercè variazioni di rettificazione da consegnarsi in uno stato suppletivo a quello dell' ultima quindicina del cadente trimestre.

Il Ministro
RICOTTI.

INDICE

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

NOTE SPIEGATIVE

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

Nel porre in esecuzione le disposizioni del regolamento di contabilità 1.° dicembre 1870 parte 1.ª e dell'Istruzione che gli fa seguito in data 10 marzo andante, nelle parti che interessano le sottoindicate posizioni individnali e collettive, le Amministrazioni dei Corpi dovranno aver presenti le seguenti norme.

Ufficiali promossi, trasferti, collocati in aspettativa o richiamati ec.

§ 1. Per ottenere che i movimenti nella forza riescano simultanei, e corrispondano alle disposizioni del § 49 del regolamento 1.° dicembre 1870, resta stabilito, che le variazioni di nuova nomina, di promozioni, di trasferimenti di Corpo, di collocamenti in aspettativa, di richiami in effettività di servizio, di collocamenti a riposo, di nomine alle cariche speciali o di dispense dalle medesime, si devono, sempre qnando siano conosciute, consegnare sullo stato delle variazioni modello N. 6 nel giorno che precede la decorrenza, che pella nuova posizione è stata stabilita dal relativo R. Decreto o dalla determinazione ministeriale.

§ 2. Nelle circostanze in cui qnesta decorrenza non sia stata determinata, si osserveranno le seguenti norme.

Le variazioni di trasferimenti di ufficiali da un Corpo ad un altro saranno consegnate nell'nltimo giorno della quindicina in cui è emanata la disposizione che ha ordinato il trasferimento, e sino a tal giorno dovranno essere soddisfatti dello stipendio e degli assegni personali a cnl abbiano diritto.

Quelle di dispensa dal servizio per volontaria dimissione, di rivocaziono, rimozione, ecc. nel giorno stabilito dal relativo R. Decreto. Ove non sia determinato il giorno in cui debbono cessare le competonze, la variazione si farà il gioruo in cui è data partecipazione all' Ufficiale della disposiziono che lo riguarda.

§ 3. I precetti indicati dal § precedente saranno da osservarsi ancho quando l' Ufficiale promosso, trasferto, ecc. non sia presente al Corpo.

§ 4. Quando per raggiungere una nuova destinazione, un ufficialo parta dal Corpo prima o dopo il giorno sopra stabilito per la variazione, per rogolarno o conteggiarne gli assegnamenti eventuali, a cui si riforiscono i §§ 82 o 324 della Guida Pratica, si osserveranno le seguenti norme:

a) so l' Ufficiale parto dal Corpo prima dol giorno fissato per la variaziono, la sua partonza darà luogo ad una variazione avente soltanto effetto sulla contabilità interna, da inscriversi nei modi additati dal § 10 dell' istruzione 10 corronte, e sarà considerato come comandato, infino al giorno in cui, in virtù della variaziono di trasferimento, dovrà essere diminuito dalla forza;

b) so l' Ufficiale si dovrà trattenero presso l' antico Corpo oltre la data suddetta, sarà uon pertanto diminuito dalla forza in occasione della variazione, e durante l' ulteriore sua permanenza al Corpo, sarà considerato come aggregato, sino al giorno della partonza, la quale darà poi motivo ad una variazione interna.

Il Corpo a cui fa passaggio si regolorà in modo analogo, cioè:

a) so l'Ufficiale raggiungo la sua destinazione prima dell'epoca determinata per la variazione, il suo arrivo darà solo luogo ad una variaziono intorna, e sarà considerato come aggregato fino al giorno in cui, per effetto dolla variazione, dovrà ossore preso in forza con assegno;

b) se in fine, al giorno stabilito per la variazione l' Ufficiale non è presente, sarà tuttavia portato fra i non giunti, ed al suo arrivo preso in forza con assegno, richiamando lo stipendio pel periodo dell' assenza a norma dei regolamonti.

§ 5. Quando però un ufficiale trasferto non possa, o perchè ricoverato in uno spedalo, o perchè comandato, raggiungere la sua nuova destinazione all' epoca fissata per il passaggio, il Corpo cho dove lasciare no darà avviso a quollo cui è stato trasferto, o questi all'epoca suddetta lo prenderà in forza con stipendio o lo comprenderà, secondo il caso, alla colonna seconda o terza dol quadro D della situazione modello N.° 31 fino all' arrivo. Quest' arrivo darà poi solo occasiono ad una variazione interna, estranea alla contabilità tra Corpo o Governo.

§ 6. So l' ufficiale trasferto trovasi in licenza, l' antico Corpo

ne darà partecipazione a quello cui è destinato, il quale lo prenderà in forza alle colonne 7ª od 8ª del citato quadro D, secondo il caso.

§ 7. Se all'atto della variazione di trasferimento, di promozione con passaggio ad altro Corpo, di collocamento in aspettativa ec. l'Ufficiale si troverà in licenza, il Corpo che lo perde ne richiamerà tuttavia gli assegnamenti sino a tutto il dì della variazione, in conformità delle disposizioni riferite ai §§ 323 e 324 della Guida Pratica.

§ 8. La differenza di stipendio, o lo stipendio stesso, che nei casi accennati ai §§ 430, 440 e 441 della stessa Guida, il Ministero suole far corrispondere agli ufficiali che prestano servizio oltre la data stabilita pel cambiamento della loro posizione, sarà richiamato a parte terza del foglio generale delle competenze, all'appoggio della copia del dispaccio ministeriale che ha autorizzato il pagamento, e di una dimostrazione della somma dovuta e pagata.

Sott'ufficiali, caporali e soldati trasferti di Corpo.

§ 9. Le norme da osservarsi nelle circostanze di trasferimenti di sott'ufficiali, caporali o soldati da uno ad un altro Corpo già furono dettate col § 27 della sovra menzionata istruzione 10 marzo; però, quantunque la variazione di trasferimento non debba essere consegnata che all'arrivo della notificazione mod. N. 34, tuttavia la partenza del militare trasferto dovrà constare da una variazione interna, e produrre il passaggio dalla 1ª alla 2ª colonna del quadro D della situazione sovra citata.

§ 10. In relazione ai principii stabiliti dalla suricordata istruzione, anche le spese di marcia, cui danno occasione gl'individui trasferti di corpo, mentre trovansi in licenza, sono a carico dei Corpi che li perdono sino a tutto il dì del loro arrivo presso i Corpi che li acquistano, nè questa regola generale potrà essere infirmata nè dalla specie di licenza fruita dai militari trasferti, nè dalla maggiore o minore distanza che i medesimi debbano percorrere per raggiungere la loro destinazione.

§ 11. Le norme dettate dalla citata istruzione pelle circostanze di trasferimenti di sott'ufficiali, caporali e soldati, sebbene generali non sono tuttavia assolute; alle medesime devesi derogare quando o per scioglimenti o creazioni di Corpi, o per altri motivi, il Ministero ravvisi opportuno di determinare la data fissa in cui il trasferimento deve aver luogo. In questo caso le variazioni di trasferimento dovranno inscriversi in contabilità nel giorno che precede la data pel medesimo determinata.

Militari comandati.

§ 12. Per la disposiziono ricordata nel § 119 della Guida Pratica, ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati quali ordinanze presso altri Ministeri, l'Amministrazione Militaro non corrispondo alcuna competenza, tranne il deconto, in qualunquo posizione essi si trovino.

Questo specialo assegnamento non potendosi conteggiaro alla parte 1.ª del foglio generalo delle competenze, sarà dai Corpi richiamato in buonificazione a parto 3.ª nel modo additato nell'esempio pratico.

Detti militari dovranno perciò sempre rimanere in forza senza assegno al Corpo cui appartengono.

§ 13. I militari comandati in esperimento presso le compagnie di disciplina rimarranno, durante il medesimo, in forza senza assegno al Corpo cui sono effettivi. Le competenze cui hanno diritto saranno pertanto loro corrisposte dalle compagnie presso cui trovansi in esperimento, e dalle medesime richiamate col foglio nominativo mod. N.° 20, nella conformità stessa additata dal § 20, dell'istruzione 11 gennaio ultimo, pei comandati in esperimento ai moschettieri.

So il militare comandato in esperimento passerà effettivo alla compagnia di disciplina, si osservoranno le norme in vigore pei trasferimenti di Corpo. Se invece il militare vorrà rinviato al proprio Corpo, la compagnia che lo tenne in esperimento accrediterà il Corpo medesimo dell'importo delle giornate di deconto spettanti all'individuo pel periodo dell'esperimento.

Quest'accreditamento si farà col concorso del Quartier Mastro, utilizzando per le opportune partecipazioni gli stessi modelli, cho dall'istruziono 10 marzo sono prescritti pel richiamo delle somministrazioni fatte agli aggregati.

§ 14. I militari comandati presso i magazzini delle sussistenze ricoveranno da detti Stabilimenti tutte le loro competenze. Gli stessi Stabilimenti faranno pure trimestralmente ricapitare, per mezzo di qualche Amministrazione in corrispondenza col Quartier Mastro, il deconto a tali individui dovuto, ai Corpi cui essi appartengono, e questi introiteranno tali somme alla categoria deconto, la quale ne accrediterà quindi le respettive masse individuali.

§ 15. Le spese di trasporto e le indennità di via, che per raggiungere la loro destinaziono, si corrispondono ai militari comandati di cui è sopra cenno, sono a carico del Corpo che li ha

effettivi, sino a tutto il giorno del loro arrivo alle Compagnie o Stabilimenti cui sono destinati. Questi avranno per contro l'obbligo di far fronte alle simili spese quando i detti militari debbano rientrare ai rispettivi Corpi.

§ 16. I soprassoldi che, in forza delle disposizioni rammentate ai §§ 139, 309 e 310 della Guida Pratica, spettano ai militari comandati ed ammessi agli Stabilimenti balneari, saranno ai medesimi corrisposti dalle rispettive Amministrazioni, e da esse imputati al relativo capitolo del bilancio.

Militari a bordo.

§ 17. I militari che devono viaggiare sul mare possono prendere imbarco sui piroscafi postali o sui legni della R. Marina, e la spesa del loro trasporto ricade, secondo i determinati casi, a carico dei Corpi o del Governo.

In queste circostanze le Amministrazioni dei Corpi si regoleranno come appresso:

1.° Pei militari che, viaggiando a spese dei Corpi, prendono imbarco sui piroscafi postali, le Amministrazioni dei Corpi medesimi dovranno rimborsare al Governo l'importo del trasporto stabilito dalle apposite tariffe, e questo rimborso esse effettueranno portando in deduzione a parte 3.ª del foglio generale delle competenze le somme apparenti dagli stati di addebito che esse riceveranno dall'Amministrazione Militare, e che dovranno unire per copia al foglio medesimo.

2.° Pei militari che, viaggiando a spese del Governo, prendono imbarco sugli ora detti piroscafi postali, le Amministrazioni dei Corpi dovranno rimborsare al Governo il solo vitto somministrato alla truppa durante il tragitto.

Questo rimborso è ragguagliato in base alla quantità dei pasti ricevuti a bordo ed in ragione di L. 0,330 caduno. Per determinare esattamente questo debito è necessario che nella variazione di sbarco si indichi la quantità dei pasti ricevuti a bordo.

3.° Pei militari che prendono imbarco sui legni della R. Marina, le Amministrazioni dei Corpi dovranno rimborsare al Governo il solo vitto di bordo, qualunque sia il motivo per cui i militari trovansi in viaggio.

L'importo di questo rimborso, che sarà liquidato colle stesse basi indicate al precedente N. 2, sarà pure portato in deduzione a parte 3.ª del foglio generale delle competenze all'appoggio di una dimostrazione da cui risulti:

a) il grado, casato, nome e numero del ruolo del militare imbarcato o la forza graduale, in caso di movimenti collettivi;

b) la data dell' imbarco e quella dello sbarco;
c) la denominazione del legno da trasporto;
d) la quantità dei pasti ricevuti a bordo;
e) la somma dovuta al Governo.

Militari in Licenza.

§ 18. Per l' applicazione delle disposizioni contenute nel § 49 del regolamento di contabilità 1° dicembre 1870 e nel N. 104 di quello sulle licenze in data 24 stesso mese, la decorrenza delle licenze sarà computata come appresso, cioè:

a) quella degli ufficiali dal giorno successivo alla data della loro partenza, il quale dovrà essere indicato sulla lettera di partecipazione, modello N. 1;

b) quella dei sott' ufficiali, caporali, e soldati, dal giorno successivo alla firma del biglietto, epperciò essi dovranno, nel giorno stesso in cui il medesimo è firmato, partire soddisfatti d'indennità di via, ed essere per conseguenza esclusi da ogni altra competenza per parte del Corpo.

Le variazioni relative alle licenze sia degli ufficiali che dei sott'ufficiali, caporali e soldati si dovranno trascrivere in contabilità nel giorno stesso della partenza degli individui.

§ 19. In forza delle stesse disposizioni i militari devono rientrare al Corpo nel giorno in cui scade la licenza; eglino però non acquistano diritto agli assegnamenti che dal giorno successivo al loro arrivo.

§ 20. Il N. 72 del sovra ricordato regolamento sulle licenze avendo stabilito che per le licenze degli ufficiali i mesi sono da calcolarsi di giorni 30 caduno, ne deriva, che un ufficiale che parta in licenza di giorni 30 il 20 febbraio, deve rientrare al Corpo nel corrispondente giorno del successivo mese di marzo, ancorchè non abbia effettivamente consumati in licenza che giorni 28 o 29 soltanto.

§ 21. Le licenze piccole e quelle per funzioni politiche concedute agli ufficiali non importando la sospensione degli assegnamenti, non devono far oggetto di variazione tra Corpo e Governo, eccettuati i casi seguenti:

a) quando la licenza per funzioni politiche assume il carattere di una proroga ad altra licenza, nel senso spiegato al N. 33 del sovra ricordato regolamento 24 dicembre;

b) quando un ufficiale oltrepassi le licenze suddette e gli si debba applicare il disposto del N. 73 del regolamento stesso.

§ 22. Le fedi mediche e gli avvisi che, a mente del N. 55 del citato regolamento, gli ufficiali che cadono ammalati in licenza, devono spedire al Comandante del Corpo, formeranno sempre oggetto di variazione tra Corpo e Governo.

Ricevendo l'avviso dell'entrata allo spedale di un ufficiale in licenza, il Corpo dovrà inoltre fare gli opportuni movimenti sul quadro D della situazione modello N. 31 intestando la colonna 10 colla formola di *Ufficiali agli spedali in continuazione di licenza*. Le competenze saranno regolate giusta il disposto dei N.[i] 61 e 63 del relativo regolamento.

§ 23. Le fedi mediche che pervengono al Corpo pei sott'ufficiali, caporali e soldati in licenza, daranno soltanto motivo a variazione tra Corpo e Governo, quando abbiano la virtù di farne cessare gli assegnamenti, secondo il disposto dall'a-linea *b*) del § 36 del regolamento 1° dicembre.

§ 24. La facoltà di concedere agli ufficiali licenze straordinarie per infermità incontrate in servizio essendo, per disposizione del N. 26 del citato regolamento sulle licenze, riservata al Ministero della Guerra, al medesimo pure spetta il determinare se, durante un'eccedenza di licenza per causa di malattia, l'ufficiale debba considerarsi nella condizione prevista dal N. 67 del regolamento stesso.

Sott'ufficiali, caporali e soldati detenuti nelle carceri comuni.

§ 25. Ai sott'ufficiali, caporali o soldati che passano alle carceri civili, gli assegnamenti cessano dal dì successivo alla carcerazione o consegna loro ai carabinieri reali.

§ 26. Pei militari ora detti, che per qualsiasi motivo escano dal carcere civile, l'assegno ordinario decorrerà dal dì successivo alla liberazione a favore dei respettivi Corpi, i quali soggiaceranno alle spese di marcia dei medesimi per trasferirsi dal carcere alla loro destinazione.

§ 27. Ai militari stessi, liberati dal carcere per assolutoria, per amnistia, o che vi muoiano in attesa di giudizio, è dovuta la buonificazione del piccolo prestito o deconto pel periodo della detenzione.

L'ammontare di questa buonificazione sarà dai Corpi richiamato a colonna N. 15 del foglio generale delle competenze parte 1ª (Truppa), contemporaneamente alla variazione di liberazione dal carcere.

Sott' Ufficiali sospesi dal grado.

§ 28. Pei sott'uffiziali sospesi dal grado che, per disposizione ricordata dal § 343 della Guida Pratica, devono passare in aggregazione ad altro Corpo, si continua a corrispondere l'assegno pel-l'antico grado al Corpo a cui sono effettivi. Alla massa di economia di questo Corpo è dovoluta la differenza tra la paga del grado e quella della sospensione, epperciò resta abrogata la disposizione riferita dal § 342 della Guida suddetta, nella parte che accordava tale differenza al Corpo presso cui il sott' uffiziale sospeso si trovava in aggregazione.

Trasgressori alle rassegne.

§ 29. Pei trasgressori alle rassegne, chiamati a prestare un servizio di punizione, il Governo non corrisponde l'assegno ordinario. Essi saranno perciò presi in sussistenza, e l'assegno per le spese del loro mantenimento, non che le indennità di via loro corrisposte pel ritorno in patria, saranno richiamate col foglio nominativo modello N. 20.

Indennità fissa.

§ 30. L'indennità fissa stabilita dall'art. 6.° del R. Decreto 1.° dicembre 1870 compete solamente per gl'individui di nuova leva, e per quelli inviati in congedo illimitato o richiamati sotto le armi.

Essa pertanto non compete per gl'individui congedati in modo assoluto, od a seguito di rassegna di rimando o per riparazione di gravame od in qualunque altro modo licenziati dal servizio.

Quadrupedi.

§ 31. Gli assegnamenti dei quadrupedi si devono regolare colle stesse norme stabilite per quelli ordinarii che si corrispondono alla truppa.

È però da osservarsi che i detti assegni competendo per tutti indistintamente i quadrupedi di truppa, i Corpi a piedi dovranno richiamarla per tutti quelli loro assegnati, ancorchè essi non si trovino organizzati su piede mobile. In tale senso dovrà intendersi modificato l'alinea 4.° del § 2.° delle norme scritte sul frontespizio del foglio generale delle competenze N.° 23.

Avvertenze generali.

§ 32. Ogni qual volta occorra di ricordare una variazione anteriore, o per computare una licenza, o per istabilire l'ammontare di una buonificazione o deduzione, si dovrà ognora accennare il giorno in cui la medesima è succeduta.

§ 33. Accadendo che un militare nuovo avuto di leva, trasferto da altro Corpo, o proveniente dalla Reclusione arrivi al Corpo non soddisfatto d'ogni sua competenza a tutto il dì dell' arrivo, gli dovranno essere buonificate le spese di marcia di cui risulti in credito, o ne sarà richiamato il rimborso al Distretto, Corpo o Stabilimento a di cui carico lo medesimo dovevano andare.

Questo rimborso sarà sempre dovuto dalle amministrazioni ora dette, ancorchè le maggiori spese di cui è caso sieno derivate da circostanze di forza maggiore, come interruzioni stradali, deviazioni d'itinerario per motivi d'ordine pubblico, ecc. Per contro alle stesse amministrazioni dovranno essere restituite le somme non pagate dai Comandanti dei drappelli agli individui entrati agli spedali ed a quelli mancati durante la marcia.

NOTE SPIEGATIVE

UFFICIALI

Numero progressivo delle variazioni	**In licenza.**
1	*Ufficiale che va in licenza ordinaria.* In forza della disposizione contenuta nel § 8 delle norme dettate sul frontespizio del modello N. 23, vien diminuito dalla forza con stipendio ed aumentato in quella con stipendio sospeso.
2	*Ufficiale che ritorna da una licenza ordinaria.* Per effetto della sovra ricordata disposizione vien aumentato nella forza con stipendio e diminuito in quella con stipendio sospeso; gli si richiama inoltre pel periodo della licenza lo stipendio intero, cui, per disposizione del N. 66 del regolamento sulle licenze, egli ha diritto.
3	*Ufficiale che va in licenza straordinaria per ferite riportate in servizio.* Si cita il dispaccio ministeriale che l' ha concessa, a mente del § 26 del citato regolamento, per giustificare il diritto alla continuazione dello stipendio intiero durante la licenza, e si opera nella forza il movimento indicato al precedente N. 1.°
4	*Ufficiale che ritorna da licenza straordinaria per ferite riportate in servizio.* Dà motivo allo stesso movi-

NB Il numero d'ordine progressivo apposto a fianco di ciascuna nota spiegativa si riferisce al simile numero con cui è stata distiata ogni variazione compresa nel foglio generale delle competenze.

Le variazioni che sono ricordate come avvenute in un' epoca anteriore, sono ipotetiche; si è devuto ricorrere a tale temperamento per poter riunire le posizioni in determinati gruppi e facilitarne così la ricerca.

Numero progressivo delle variazioni	
	mento nella forza indicato al N. 2.° non che alla buonificazione dello stipendio intiero per tutto il periodo della licenza a norma del § 67 del regolamento sulle licenze sovra citato.
5	*Ufficiale che parte in licenza straordinaria per infermità non proveniente dal servizio.* Dà occasione agli stessi movimenti nella forza accennati al N. 1.
6	*Ufficiale che ritorna da licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio.* Dà motivo agli stessi movimenti indicati al N. 2 ed alla buonificazione della metà stipendio per la durata della licenza, a norma del N. 66 del suddetto regolamento.
7	*Ufficiale che parte in licenza straordinaria per affari privati.* Dà occasione ai movimenti nella forza indicati al N. 1.°
8	*Ufficiale che ritorna da licenza straordinaria per affari privati.* Dà luogo ai movimenti nella forza indicati al N. 2, ma si esclude dalla buonificazione dello stipendio pel periodo della licenza, in forza del N. 69 del ripetuto regolamento.
9	*Ufficiale che trovandosi in licenza ottiene una proroga per le elezioni politiche.* Questa variazione viene operata per dar diritto agli uffiziali a ripetere gli assegnamenti che loro possono spettare a norma del N. 33 del più volte menzionato regolamento.
10	*Ufficiale che ritorna da una licenza straordinaria per affari privati statagli prorogata per le elezioni politiche.* Oltre ai movimenti accennati al N. 3.°, la variazione dà motivo alla buonificazione dell'intiero stipendio pel periodo della proroga soltanto e non per la durata della licenza, per applicazione delle disposizioni dei N. 33, e 70 del citato regolamento.
11	*Ufficiale che essendo in licenza ordinaria ottiene una proroga in continuazione della medesima a norma del disposto del N. 53 del regolamento.* Questa variazione giustifica l'ulteriore assenza dell'uffiziale e determina i suoi diritti alla continuazione dello stipendio intiero.
12	*Ufficiale che ritorna da una licenza ordinaria con proroga in di lei continuazione.* Si aumenta nella forza con stipendio, si diminuisce da quella con stipendio sospeso, e buonificasi l'intiero stipendio per la durata della licenza e della proroga secondo le disposizioni dei N. 53 e 66 del regolamento.

13 — *Ufficiale che al termine di una licenza ordinaria ottiene una proroga per affari privati.* La variaziono è necessaria per giustificarne l'assenza e determinarne la posizione rispetto agli assegnamenti.

14 — *Ufficiale che ritorna da licenza ordinaria prorogatagli per affari privati.* Dà luogo agli stessi movimenti nella forza indicati al N. 2.°, ed alla buonificazione dollo stipondio pel solo periodo della licenza ordinaria in applicazione del N. 69 del regolamento.

15 e 16 — *Ufficiali che eccedono la licenza per causa di malattia comprovata con fedi mediche.* Queste variazioni si consegnano in osservanza del § 22 delle disposizioni di massima, per giustificare l'assenza degli uffiziali o stabilirne la posiziono rispetto agli assegnamenti.

17 — *Ufficiale che ritorna da licenza ordinaria ecceduta per causa di malattia.* Oltre ai movimenti nella forza indicati al N. 2.°, la variazione dà luogo alla buonificazione dollo stipendio intiero per tutto il periodo dell'assenza computabile a titolo di licenza ordinaria secondo il N. 63 del regolamento; e pel tratto successivo, alla buonificazione della metà dollo stipendio a meute della stessa disposizione.

18 — *Ufficiale che essendo in licenza entra in uno spedale.* Dà luogo a variazione per i motivi accennati ai precedonti N.[i] 15 e 16.

19 — *Ufficiale che ritorna da licenza ordinaria consumata in parte allo spedale, ove rimase oltre il periodo massimo di licenza spettantegli nel biennio.* Oltre ai soliti movimenti nella forza, la variazione dà motivo alla buonificazione dello stipendio intiero pel periodo della licenza, e della metà soltanto per tutta la durata dell'eccedenza, ancorchè consumata allo spedale, giusta il sovra citato N. 63 del regolamento.

20 — *Ufficiale che rientra da licenza nelle stesse condizioni accennate al numero precedente.* La sua malattia essendo però stata dichiarata proveniente dal servizio, nei modi indicati al § 24 delle disposizioni di massima, la buonificazione dell'intiero stipendio si ostende a tutta la durata dell'assenza, in forza della suaccennata prescrizione del regolamento.

21 — *Ufficiale che trovandosi in licenza ordinaria entra allo spedale, e per averla interamente esaurita non ha diritto a proroghe.* La variazione di ritorno al Corpo dà

Numero progressivo delle variazioni

motivo ai soliti movimenti nella forza sopradetti, ed alla buonificazione dello stipendio intiero pella sola durata della licenza ordinaria, e della metà del medesimo per tutto il rimanente periodo della di lui assenza sino al dì d'arrivo al Corpo incluso.

22 — *Ufficiale che, trovandosi in licenza straordinaria per affari privati, entra in uno spedale.* Al suo ritorno al Corpo, oltre ai movimenti nella forza di cui sopra, si richiama, in virtù del combinato disposto dei N. 61 e 63 del ripetuto regolamento, la buonificazione della metà dello stipendio dal dì successivo a quello in cui scade la licenza a tutto il giorno dell'arrivo al Corpo, non avendo diritto ad assegnamenti pei giorni anteriori alla scadenza della licenza.

23 — *Ufficiale che ha ecceduto la licenza.* Arrivando al Corpo è aumentato, come nei precedenti casi, nella forza con stipendio, e diminuito dalla forza con stipendio sospeso. Dovendo esso, pel disposto dal N. 73 del su rammentato regolamento, andar escluso dallo stipendio durante l'assenza illegale, si richiama in buonificazione lo stipendio pel solo periodo della licenza.

24 e 25 — *Ufficiali che ritornano da licenza breve o per funzioni politiche avendole oltrepassate.* Dovendo anch'essi andar esclusi dallo stipendio durante l'assenza illegale, la variazione, la quale si deve consegnare secondo il prescritto dal § 21 delle disposizioni di massima, importa la deduzione di altrettante giornate di stipendio intiero, quante ne sono trascorse in assenza illegale.

26 — *Ufficiale che ritorna di licenza ecceduta per giustificati motivi.* È preso in forza come nel precedente esempio, e gli si richiama in buonificazione lo stipendio intiero tanto per la licenza quanto per l'eccedenza, secondo il N. 73 del citato regolamento e la disposizione riferita dal § 257 della Guida Pratica.

27 — *Ufficiale che non avendo diritto a licenza ordinaria ottiene una licenza straordinaria per recarsi ai bagni.* Vien diminuito dalla forza con stipendio ed aumentato in quella con stipendio sospeso. In occasione della partenza i Corpi dovranno comprenderlo alla colonna 10 del quadro D della situazione modello N. 31, in conformità di quanto è stato prescritto al § 22 delle disposizioni di massima.

28 — *Ufficiale che rientra da licenza straordinaria fruita*

ai bagni. È ripreso in forza con stipendio e diminuito da quella con stipendio sospeso, e gli si richiama in buonificazione il mezzo stipendio pel periodo della licenza secondo il N. 18 del ricordato regolamento.

Promossi e trasferti.

29 e 30 — *Ufficiali di nuova nomina.* Secondo il § 1.° delle disposizioni di massima si consegnano in variazione nel giorno che precede la data fissata per la decorrenza degli assegnamenti pel nuovo grado, ed essendo già giunti al Corpo, si prendono in forza con stipendio.

31 — *Ufficiale di nuova nomina avuto da altro Corpo e non giunto perchè allo spedale.* Giusta la prescrizione del § 5.° delle citate disposizioni si prende in forza con stipendio ancorchè non giunto.

32 e 33 — *Ufficiali di nuova nomina avuti da altri Corpi o richiamati dall'aspettativa e non giunti.* Si prendono in forza con stipendio sospeso a norma di quanto è stato prescritto col § 3 delle sovracitate disposizioni di massima.

34 — *Ufficiale di nuova nomina già avuto e non giunto che arriva al Corpo.* Questa variazione, che fa seguito a quella del N. 32, dà motivo ad una diminuzione nella forza con stipendio sosposo o ad un aumento in quella con stipendio, non che alla buonificazione delle giornate di stipendio dalla decorrenza a tutto il dì della variazione come è prescritto dall' ultimo a-linea del § 4 delle disposizioni già ricordate.

35 — *Ufficiale avuto per richiamo in effettività di servizio che raggiunge la sua destinazione dopo oltrepassata la dilazione.* Si prende in forza come nel numero precedente ma non se ne richiama lo stipendio, essendone escluso per effetto della disposizione rammentata al § 83 della Guida Pratica.

36 — *Ufficiale nuovo avuto già non giunto con proroga, per causa di malattia, alla dilazione accordata dai regolamenti, che si presenta al Corpo.* Oltre ai movimenti nella forza indicati al precedente numero si richiama lo stipendio intiero dal giorno da cui il medesimo decorre, fino alla scadenza della dilazione, e la metà stipendio pel tratto successivo sino a tutto il dì d' arrivo, in applicazione della stessa disposizione della Guida Pratica sovra citata.

37 — *Ufficiale di nuova nomina dimesso prima di aver raggiunto la sua destinazione.* La variazione dà luogo ad

Numero progressivo delle variazioni	
	una diminuzione dalla forza con stipendio sospeso, e si ommotte la buonificazione dello stipondio in applicazione della disposizione riferita dal § 84 della Guida Pratica.
38	*Ufficiale nominato ad una carica nel Corpo.* Ancorchè questa variaziono non produca aumonto di stipendio, tuttavia si consegna per i movimenti che ne dipendono sulla forza giornaliera inscritta secondo il quadro di formaziono alla colonna N. 2. Essa dà pertanto luogo nella forza con stipendio ad un aumento e ad una diminuzione, cioè all'aumento di un Luogotenente Aiutante maggiore e alla diminuziono di un Luogotenente.
39	*Ufficiale esonerato da una carica nel Corpo.* Dà motivo allo stesso movimonto sovra indicato nella forza con stipendio, cioè alla diminuzione di un Sottotenente Aiutante Maggiore ed all' aumento di un Sottotenente.
40	*Ufficiale promosso nel Corpo stesso.* La variazione dà luogo ad un movimonto nella forza con stipendio, analogo a quello accennato al N. precedente.
41	*Ufficiale avuto per promozione da altro Corpo e non giunto.* Si prende in forza con stipendio sospeso.
42	*Ufficiale avuto come sopra che raggiunge il Corpo.* Per uniformità di posizione, dà motivo al movimento nella forza ed alla buonificazione dello stipendio accennati al N. 34.
43	*Ufficiale promosso ad altro Corpo mentre si trova in licenza.* La variazione si consegna, come si è stabilito, nel giorno antecedente alla docorrenza degli assegnamenti fissati pel nuovo grado, e dà luogo ad una diminuziono nella forza con stipendio sospeso ed alla buonificazione dello stipendio pel poriodo già trascorso in licenza, per applicazione del § 324 della Guida Pratica e del § 7.° delle sopradette disposizioni di massima.
44	*Ufficiale avuto per promozione da altro Corpo e già non giunto perchè in licenza, che alla di lei scadenza raggiunge la nuova sua destinazione.* In armonia a quanto si è praticato al N. precedente e in forza delle ivi citate disposizioni, questa variaziono dà motivo ad una diminuzione nella forza con stipendio sospeso, ad un aumento in quella con stipendio, ed alla buonificazione dello stipendio fissato pel nuovo grado dal dì della decorrenza del medesimo a tutto quello della variazione di arrivo al Corpo.
45	*Ufficiale promosso nello stesso Corpo durante la licenza.* Continuando a rimanere nel Corpo, si fa solo il

Numero progressivo delle variazioni	
	movimento nella forza con stipendio sospeso colla supposta diminuzione di un Luogotenente ed aumento di un Capitano. Ancorchè questo movimento non abbia una palese efficacia, per essere la forza con stipendio sospeso riunita in un sol gruppo senza distinzione di gradi, tuttavia devesi operare per servire allo spoglio degli aumenti o diminuzioni in ciascun grado avvenuti, che alla scadenza del trimestre, sono da riportarsi sulla situazione che precede la parte prima del foglio generale delle competenze.
46	*Ufficiale già promosso nel Corpo stesso durante la licenza, che ne ritorna.* La variazione dà luogo ad una diminuzione nella forza con stipendio sospeso, ad un aumento in quella con stipendio, non che alla buonificaziono della paga durante la licenza, secondo il grado di cui l'ufficiale era rivestito o la specie di licenza di cui ha fruito.
47	*Ufficiale promosso nel Corpo, la cui variazione si consegna in ritardo perchè non conosciuta a tempo opportuno.* In questo caso, in cui si deve derogare dal principio di massima stabilito, la variazione dà luogo allo stesso movimento nella forza seguito al N. 40 non che alla buonificazione di N. 4 giornate di stipendio da Capitano ed alla deduzione di altrettante da Luogotenente.
48	*Ufficiale trasferto ad altro Corpo con data determinata.* La variazione, che a norma del § 1.° delle disposizioni di massima, vien consegnata nel giorno che precede la data stabilita pel passaggio al nuovo Corpo, dà luogo ad una diminuzione dalla forza con stipendio.
49	*Ufficiale trasferto ad altro Corpo con data determinata, la cui variazione si consegna in ritardo per non essersi conosciuta a tempo opportuno.* Dà luogo ad una diminuzione nella forza con stipendio ed alla deduzione delle giornate trascorse dal giorno determinato pel passaggio a tutto quello della variazione.
50	*Ufficiale avuto da altro Corpo per trasferimento con data determinata, la cui variazione si consegna con ritardo perchè non conosciuta a tempo opportuno.* Essa dà occasione ad un aumento nella forza con stipendio ed alla buonificazione del medesimo dal giorno determinato pel trasferimento a tutto quello della variazione.
51	*Ufficiale trasferto ad altro Corpo con data fissa sebbene in licenza.* In conformità di quanto si è praticato per gli uffiziali promossi con trasferimento in altro Corpo durante la licenza, questa variazione dà occasione ad una

Numero progressivo delle variazioni	
	diminuziono dalla forza con stipendio sospeso, ed alla buonificazione dello stipendio dal dì della decorrenza della licenza a quello cho procede la data determinata pel trasferimento.
52	*Ufficiale avuto per trasferimento da altro Corpo sebbene in licenza.* Dà luogo ad un aumento nella forza senza stipendio.
53	*Ufficiale avuto per trasferimento da altro Corpo sebbene in licenza, il quale ne rientra.* Questa variazione, cho sta a complemonto di quella precedonte, dà motivo ad una diminuziono dalla forza con stipendio sospeso, ad un aumento alla forza con stipendio, ed alla buonificazione delle giornate di stipondio pel periodo della licenza ancora trascorso dalla data fissata pel trasferimento sino al dì dell'arrivo.
54	*Ufficiale trasferto ad altro Corpo con data indeterminata.* A seconda dell'a-linoa 2.° del § 2.° delle disposizioni di massima, si consegna in variazione nell'ultimo giorno della quindicina in cui è emanato l'ordino di trasferimento, o dà motivo ad una diminuzione dalla forza con stipendio.
55	*Ufficiale avuto da altro Corpo con data indeterminata e non giunto.* La variazione si consegna all'epoca sopra stabilita, e dà luogo ad un aumento nella forza con stipendio sospeso siccome non giunto.
56	*Ufficiale avuto come sopra che si presenta al Corpo.* La variazione dà luogo all'aumento nella forza con stipendio, alla diminuzione dalla forza con stipendio sospeso, ed alla buonificazione delle giornate di stipendio dal giorno successivo a quello stabilito per la variazione di trasferimento sino a quello della variazione di arrivo.
	Denunziati ai Tribunali.
57	*Ufficiale denunziato ai tribunali.* L'Uffiziale denunciato ai Tribunali ha diritto soltanto alla metà paga dal giorno successivo a quello in cui è fatta la variazione a tutto quello della sentenza. La variazlone trae pertanto seco il passaggio dell'uffiziale dallo stipendio intiero al mezzo stipendio, o siccome nella forza giornaliera queste due posizioni trovansi separate, così è necessario di praticare alle colonne N. 6 ed 8 gli stessi movimenti operati

nella circostanza di nomine a carichi speciali o di dispenso dalle medesime. Per evitare inoltre le facili confusioni negli spogli degli aumentati o dei diminuiti nel trimestre, si consiglia di marcare coll'iniziale M, come nell'esempio pratico, i movimenti che avvengono negli ufficiali a metà stipendio. In relazione a quanto sopra si diminuisce dalla forza un Sottotenente con stipendio intiero, se ne aumenta uno a metà stipendio.

58 *Ufficiale già in attesa di giudizio ed assolto.* Seguendo il sistema sovra stabilito, si diminuisce dalla forza un Sottotenente a metà stipendio, marcandolo coll'iniziale M e se ne aumenta uno con stipendio intiero e si buonifica inoltre la metà stipendio dovutagli per la disposizione ricordata dal § 406 della Guida Pratica, dal dì in cui fu denunziato a tutto quello in cui si consegna in variazione.

59 *Ufficiale in attesa di giudizio condannato.* Si diminuisce dalla forza con stipendio, segnando la diminuzione coll'iniziale M, si aumenta nella forza senza stipendio e si deducono le giornate di mezzo stipendio dal giorno successivo all'emanazione della sentenza.

Collocati in aspettativa e che cessano dal servizio.

60 *Ufficiale collocato in aspettativa.* A norma del principio stabilitosi, si diminuisce dalla forza con stipendio nel giorno che precede quello determinato pel cambiamento di posizione.

61 *Ufficiale collocato in aspettativa durante la licenza.* In applicazione della disposizione riferita dal § 428 della Guida Pratica, ed in analogia a quanto si è praticato pei promossi o pei trasferti durante la licenza, si diminuisce dalla forza con stipendio sospeso e si buonifica lo stipendio, secondo la specie della licenza, dalla di lei decorrenza sino al giorno della variazione.

62 *Ufficiale collocato in aspettativa per motivi di salute durante la licenza straordinaria per malattia, da esso oltrepassata in attesa di provvedimento sulla presentata*

Numero progressivo delle variazioni	
	domanda. Questa variazione dà luogo allo stesso movimento indicato al numero precedente, ed alla buonificazione dello stipendio di cui fruiva, tanto per il periodo della licenza quanto durante l'eccedenza, a seconda della disposizione ricordata dal § 216 della Guida Pratica.
63	*Ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sebbene in attesa di giudizio.* Si diminuisce dalla forza con stipendio e si segna coll'iniziale M dovendo questo movimento agire sulla colonna 3.
64	*Ufficiale collocato a riposo.* Dà luogo a diminuzione nella forza con stipendio e la variazione è inscritta in contabilità nel giorno che precede la decorrenza del suo riposo.
65	*Ufficiale collocato a riposo durante la licenza.* Per uniformità di posizione, dà occasione allo stesso movimento ed alla buonificazione accennata al N. 61.
66	*Ufficiale collocato in aspettativa, la cui variazione è consegnata in ritardo perchè non conosciuta in tempo opportuno.* Porge motivo ad una diminuzione dalla forza con stipendio, ed alla deduzione delle giornate di stipendio dal dì stabilito pel cambiamento di posizione a tutto quello della variazione. Pel maggior servizio prestato dall'Uffiziale, il Corpo si regolerà in conformità di quanto è stabilito dal § 8.° delle disposizioni di massima che accompagnano l'esempio pratico.
67	*Ufficiale rivocato dall'impiego con data determinata.* Si diminuisce dalla forza con stipendio, ed in base a quanto è stabilito dall'alinea 3.° del § 2.° delle disposizioni di massima, si deducono le giornate di stipendio trascorse dal dì stesso del R. Decreto di rivocazione a tutto il giorno della variazione.
68	*Ufficiale dispensato dal servizio a seguito di volontaria dimissione.* Si diminuisce dalla forza con stipendio nel giorno in cui gli vien partecipato il R. Decreto che lo dispensa dal servizio.
	Disertori.
69	*Ufficiale denunziato disertore.* Si diminuisce dalla forza con stipendio, e si deducono le giornate di stipendio dal primo del mese in cui ebbe luogo l'assenza a tutto il giorno della variazione. Questa deduzione può però subire modificazioni nei casi accennati al § 372 della Guida Pratica.

Numero progressivo delle variazioni

Morti.

70 e 71	*Ufficiali morti in licenza.* Si diminuiscono dalla forza con stipendio sospeso, e si buonificano lo giornate di paga, secondo la specie di licenza, per tutto il periodo della medesima. Le buonificazioni richieste nei contronotati esempi si sono regolate colle norme dettate dal § 51 della Guida Pratica.
72	*Ufficiale morto presso il Corpo.* Si diminuisce dalla forza con stipendio.
73	*Ufficiale morto in patria in licenza per le elezioni politiche.* Si diminuisce dalla forza con stipendio, e si deducono le giornate di paga dal giorno successivo alla morte a tutto quello della variazione.
74	*Ufficiale morto essendo all' ospedale.* Questa variazione, cho viene necessariamente conseguata in ritardo, dà motivo ad una diminuzione dalla forza con stipendio, ed alla deduzione delle giornate di paga dal giorno successivo alla morte a tutto quello della variazione.

SOTT' UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

Numero progressivo delle variazioni

Nuovi avuti.

1 *Militari nuovi avuti di leva.* Giungendo al Corpo danno luogo ad aumento nella forza con assegno, ed alla buonificazione dell' assegno di 1° corredo. Non si richiama l' indennità fissa per ossi stabilita dall' art. 6 (lettera *a*) del R. Decreto 1° dicembre 1870, perchè assegnata ai Distretti Militari col § 20 della circolare N. 15 del 31 dicembre predetto.

Si iscrivono numericamente a seconda della facoltà fatta col § 6 delle avvertenze scritte sul frontespizio del foglio generale delle competenze modello N. 23.

2 *Militare nuovo avuto di leva, e non giunto perchè dispersosi durante la marcia.* Per applicazione del § 36 lettera *f*) del regolamento 1° dicembre 1870, vien preso in forza senza assegno, e si sospende il richiamo dell'assegno di 1° corredo finchè non abbia raggiunto il Corpo, e ciò in osservanza di quanto è prescritto dal § 38 (lettera *a*) del suddetto regolamento.

3 *Militari nuovi avuti di leva.* Danno luogo al movimento nella forza ed alla buonificazione indicati nell' esempio N. 1.

4 *Militare nuovo avuto di leva e non giunto per essere entrato in uno spedale durante la marcia.* Il Corpo dovendo pagare allo spedale la stabilita diaria per la cura di detto militare, deve pure riscuoterne gli assegnamenti come se fosse presente. A tal fine lo prende in forza con assegno e richiama inoltre gli assegnamenti dovuti-

gli dal giorno successivo all'entrata allo spedale sino a tutto il dì della variazione inclusivo. Per il motivo spiegato all'esempio N. 2 si sospende il richiamo dell'assegno di 1° corredo.

5 — ***Militare nuovo avuto di leva già non giunto perchè mancante in marcia, che raggiunge il Corpo.*** Questo caso si riferisce a quello introdotto coll'esempio N. 2; la variazione dà perciò luogo ad una diminuzione dalla forza senza assegno, ad un aumento in quella con assegno, ed al richiamo dell'assegno di 1° corredo.

6 — ***Militare nuovo avuto di leva già non giunto perchè entrato in uno spedale, che arriva al Corpo.*** Questo caso si riferisce a quello accennato nell'esempio N. 4. L'individuo trovandosi già in forza con assegno, la variazione non dà luogo a movimenti; essa si consegna unicamente per richiamare l'assegno di 1° corredo.

7 — ***Militare nuovo avuto per arruolamento volontario.*** In forza del § 50 del regolamento, a questo militare competono gli assegnamenti dal giorno stesso del suo arruolamento; siccome però per disposto del precedente § 49, le variazioni non hanno effetto sugli assegnamenti che dal giorno successivo alla iscrizione loro in contabilità, ne segue che per far decorrere l'assegno dal giorno stesso in cui la variazione è accaduta ed inscritta in contabilità, si deve ricorrere alla colonna N. 12, richiamando ivi la giornata di assegno che è dovuta pel giorno dell'arruolamento. Questa variazione dà pertanto occasione ad un aumento nella forza con assegno, alla buonificazione di una giornata d'assegno, ed al richiamo dell'assegno di primo corredo.

8 e 9 — ***Militari nuovi avuti per surrogazioni.*** Si aumentano nella forza con assegno e non si richiama l'assegno di 1° corredo perchè non dovuto in forza delle disposizioni rammentate ai §§ 462 e 481 della Guida Pratica.

10 — ***Militare nuovo avuto da un Collegio Militare per compiere la ferma.*** Si aumenta nella forza con assegno e si richiama l'assegno di 1° corredo, che gli spetta in forza del disposto accennato dal § 466 della Guida Pratica.

11 — ***Militare nuovo avuto dai renitenti delle precedenti leve.*** Dà luogo allo stesso movimento o buonificazione indicati nell'esempio precedente.

Numero progressivo delle variazioni	**Trasferti**
12	*Militare avuto da altro Corpo in seguito a retrocessione.* Si inscrive in contabilità nel giorno stesso in cui arriva al Corpo onde acquistare il diritto agli assegnamenti dal giorno successivo e si aumenta perciò nella forza con assegno.
13	*Militare appartenente alla nuova leva avuto per trasferimento da Corpi di arma diversa nei primi giorni del suo arruolamento.* Si aumenta nella forza con assegno e richiamasi l' assegno di 1° corredo a norma del disposto rammentato dall'a-linea *b*) del § 468 della Guida Pratica.
14	*Militare trasferto ad altro Corpo di arma diversa nei primi giorni del suo arruolamento.* Si diminuisce dalla forza, ed in virtù della stessa disposizione ricordata nel precedente N.° si porta in deduzione a favore del Governo l'assegno di 1° corredo. La variazione dà inoltre luogo ad una diminuzione delle giornate d' assegno dal dì in cui ebbe luogo il trasferimento a tutto quello della variazione.
15	*Militare trasferto ad una Compagnia di disciplina dopo di aver subito l' esperimento.* Secondo il prescritto del § 13 delle disposizioni di massima, questo militare essendo già stato diminuito dalla forza con assegno nella circostanza del suo passaggio all' esperimento, viene ora solamente diminuito dalla forza senza assegno.
16	*Militare trasferto ad una Compagnia di disciplina uscendo dalla Reclusione.* La variazione dà luogo unicamente alla diminuzione dalla forza senza assegno. Le spese di marcia per tali individui, quando non sono in traduzione ai Carabinieri, sono a carico della Reclusione, la quale ne richiama gli assegnamenti nel modo additatole dal § 28 dell' istruzione 10 marzo.
17	*Militare trasferto ad altro Corpo durante una licenza straordinaria.* La variazione di trasferimento non si inscrive in contabilità che col giorno stesso in cui il militare fa atto di presenza al nuovo Corpo, ed in questa circostanza ha luogo la diminuzione dalla forza senza assegno, fra cui il militare fu annoverato in occasione della sua partenza per la licenza. Ancorchè il Corpo che lo perde debba sostenere le spese di marcia, che il militare trasferto deve fare per raggiungere il nuovo Corpo, tuttavia, pel principio stabilito al § 10 delle disposizioni di massima, non acquista diritto ad alcun assegnamento.
18	*Militare trasferto ad altro Corpo con data determinata.* Secondo il disposto dal § 11 delle disposizioni di massima

si consegna in variazione nel giorno che procede la data fissata pel trasferimento, e si diminuisce dalla forza con assegno.

19 *Militare avuto da altro Corpo per trasferimento con data determinata.* Si consegna in variazione colla data del giorno che precedo quella fissata pel trasferimento; e, quando la variazione sia ritardata si richiamano gli assegnamenti per l'intervallo decorso dalla data del trasferimento a quella della iscrizione in contabilità della relativa variazione.

Comandati.

20 *Militare comandato in esperimento presso una compagnia di disciplina.* In virtù del § 13 delle disposizioni di massima, questo militare dovendo ricevere le sue competenze per conto della compagnia a cui presta servizio, vien diminuito dalla forza con assegno ed aumentato in quella senza assegno. La variazione dà inoltre luogo alla deduzione delle giornate d'assegno trascorse dal dì successivo a quello in cui il militare arrivò alla compagnia di disciplina, sino a tutto il giorno in cui la variazione che lo riguarda è inscritta in contabilità.

21 e 22 *Militari comandati in esperimento al Corpo dei Moschettieri.* Per l'uniformità di posizione a quella precedente, per essi creata col § 20 dell'istruzione 11 gennaio corrente anno, la variazione dà luogo allo stesso movimento nella forza ed alle deduzioni sovra cennate.

23 *Militare comandato ad un Panificio.* La variazione dà motivo allo stesso movimento sovra cennato per applicazione del § 14 delle ripetute disposizioni di massima.

24 *Militare comandato ad un Panificio, la cui variazione si consegna in ritardo.* La variazione dà occasione agli stessi movimenti di cui sopra ed alla deduzione delle giornate d'assegno dal dì dell'arrivo al militare al Panificio presso cui fu comandato a tutto quello in cui se ne consegna la variazione.

25 *Militare comandato quale ordinanza presso altro Ministero.* Cessando esso di ricevere le competenze dall'Amministrazione Militare, viene diminuito dalla forza con assegno ed aumentato in quella senza assegno. Per richiamare però il decouto, che, per la disposizione inserita al § 119 della Guida Pratica, gli è continuato, i Corpi si

Numero progressivo delle variazioni

uniformoranno a quanto fu stabilito al § 12 delle disposizioni di massima.

26 — *Militare già comandato in esperimento presso una compagnia di disciplina che rientra al proprio Corpo.* La variaziono dev'essore inscritta in contabilità nel giorno stesso in cui l'individuo rientra al Corpo e dal giorno successivo gli decorrono gli assegnamenti. Dovendo giungere soddisfatto per tutto il dì dell'arrivo dalla Compagnia cho lo obbo in esperimento, giusta la prescrizione contenuta al § 15 delle disposizioni di massima, dà pertanto luogo ad un aumento nella forza con assegno e ad una diminuzione da quella senza assegno.

Promossi e retrocessi.

27 e 28 — *Furieri promossi Sottotenenti.* Questo variazioni si devono consegnare nel giorno antecedente alla decorrenza degli assegnamenti fissati pel nuovo grado, come venne stabilito al § 1.° dello disposizioni di massima, che precedono queste note spiegative, o danno luogo a diminuziono nella forza con assegno.

29 e 30 — *Sergenti promossi furieri.* Per osservanza delle disposizioni dei §§ 77 e 78 dell'istruzione 10 marzo, la variaziono di promozione dov'essere inscritta in contabilità nel giorno antecedente alla decorrenza del nuovo grado. Essa dà luogo ad una diminuzione nella forza con assegno dei sergenti e ad un aumento nella forza con assegno dei furieri. Quest'aumento però dovrà agiro a colonna N. 2 sulla forza dei graduati con carico speciali, quando siane il caso, come nol secondo di questi esempi.

31 — *Caporale furiere promosso sergente mentre si trova in licenza.* Ancorchè nella forza giornaliera la truppa senza assegno sia tutta raccolta in un sol gruppo alla colonna quarta senza distinzione di gradi, tuttavia, le variazioni di promozioni, cho succedono nei militari sonza assegno, produrranno allo colonne N. 9 ed 11, gli stessi movimenti indicati nel precedente esempio, dovendo concorrere a stabiliro, nella situazione graduale e numerica della forza a pagina 2 del modello N. 23, lo diminuzioni e gli aumenti avvenuti nel trimestre, distinti per grado.

32 — *Militare in soprannumero ammesso al grado effettivo.* La variaziono dà luogo agli stessi movimonti accennati nell'esempio N. 30.

33 — *Militari passati ad altra classe.* La variazione dà luogo agli stessi movimenti sopra indicati; in ampliazione però della facoltà fatta al § 6 delle avvertenze che si leggono sul foglio generale modello N. 23, anch'essa si può inscrivere numericamente anzichè nominativamente.

34 e 35 — *Militari retrocessi.* La variazione dà motivo agli stessi movimenti voluti pei promossi, cioè ad una diminuzione nella forza con assegno da imputarsi all'antico grado, ad un aumento nella stessa forza da imputarsi al nuovo grado.

36 — *Militare promosso colla data del 1° del mese.* Accadendo questo caso, le competenze pel nuovo grado non devono decorrere che dal giorno due in forza del § 49 del regolamento e del § 78 dell'istruzione 10 marzo.

37 e 38 — *Militari promossi, la cui variazione è consegnata in ritardo.* Oltre ai movimenti sopra indicati pei casi simili, la variazione dà luogo ad una buonificazione delle giornate d'assegno pel nuovo grado dal dì della decorrenza del medesimo sino al dì della variazione, e per conseguenza anche alla deduzione di un ugual numero di giornate di assegno pell'antico grado.

Detenuti, condannati od assolti.

39 e 40 — *Militari consegnati ai carabinieri reali o tradotti in carcere.* Per effetto della disposizione espressa negli a-linea *d)* ed *e)* del § 36 del regolamento, la variazione dà luogo ad una diminuzione nella forza con assegno e ad un aumento in quella senza assegno.

41 — *Militare già detenuto alle carceri civili ed assolto.* Questa variazione dà luogo:

1.° ad un aumento nella forza con assegno ed alla diminuzione da quella senza assegno;

2.° al richiamo delle giornate d'assegno dal dì successivo alla liberazione del militare dal carcere a tutto il dì d'arrivo al Corpo, mercè cui, questi dovrà soggiacere alle spese di marcia dell'individuo, come è stato prescritto al § 26 delle disposizioni di massima;

3.° al richiamo del piccolo prestito e deconto alla cui buonificazione il militare assolto ha diritto in virtù della disposizione ricordata al § 406 della Guida Pratica.

Numero pro-gressivo delle variazioni	
	Nel caso presente questa buonificazione fu liquidata come appresso:

Deconto per giornate 21 del mese di dicembre 1870	L. 0,166	L.	3,486
Deconto per giornate 34 del mese di gennaio e febbraio 1871	» 0,140	»	4,760
Piccolo prestito per giornate 55 di detenzione	» 0,250	»	13,750
	Totale .	L.	21,996

42 *Militare che esce dal carcere civile per pena scontata.* La variazione dà motivo ai movimenti ed alla buonificazione indicati ai N. 1 e 2 del precedente esempio.

43 *Militare che esce dal carcere civile ammesso a far le sue difese a piè libero.* La variazione dà luogo ad un aumento nella forza con assegno, e alla diminuzione in quella senza assegno, e non si richiama alcuna buonificazione pel periodo della detenzione non potendosi considerare come assolto.

44 *Militare già detenuto ed ammesso a far le sue difese a piè libero, che viene assolto.* Trovandosi già in forza con assegno, come desumesi dall'esempio precedente, la variazione non dà più luogo ad alcun movimento nella forza. Essa viene consegnata per richiamare la buonificazione il piccolo prestito e deconto a cui il militare ha acquistato diritto, in forza della sentenza che dichiarò non farsi luogo a procedimento.

La buonificazione venne liquidata nel modo che appresso:

N. 11 giornate di deconto a . .	L. 0,140	L. 1,540
» 11 id. piccolo prestito . .	» 0,250	» 2,750
	Totale	L. 4,290

45 *Militare liberato dalla reclusione per pena condonata.* La variazione dà luogo allo stesso movimento nella forza indicato all'esempio N. 42 ma non alla buonificazione dell'assegno dal dì successivo alla liberazione, il quale per disposizione del § 28 dell'istruzione 10 marzo, è devoluto all'Amministrazione della reclusione col carico di far fronte alle spese di marcia del militare liberato sino a tutto il dì del di lui arrivo al Corpo. (1)

(1) Dal 1.° aprile 1871 si avranno presenti le norme date con nota 12 marzo, N. 47, circa il modo di considerare i militari condannati alla reclusione militare.

Numero progressivo delle variazioni	
	In licenza.
46	*Militare che parte in licenza maggiore di giorni* 60. Per applicazione del disposto dall' alinea *a*) del § 36 del regolamento, la variazione dà luogo ad una diminuzione dalla forza con assegno e ad un aumento in quella senza assegno.
47	*Militare che nel caso previsto dal N. 87 del regolamento sulle licenze, è avviato in licenza di convalescenza maggiore di giorni* 60 *senza essere presente al Corpo.* La variazione dà luogo allo stesso movimento nella forza indicato nell' esempio precedente, ed inoltre alla deduzione delle giornate d' assegno non dovuto dal dì successivo all' uscita dallo spedale a tutto quello della variazione.
48	*Militare che ritorna da una licenza maggiore di giorni* 60, *ma che al* 1° *gennaio non avevane più a fruire che un periodo minore.* Sulla situazione della forza effettiva sotto le armi al 1° gennaio gl' individui hanno dovuto essere indicati nella vera loro posizione, stabilita dall' ultima variazione da essi subita. Un individuo pertanto che all' epoca suddetta si fosse trovato in licenza di giorni 90 dal 18 novembre, ha dovuto essere compreso nella forza senza assegno, ancorchè al 1° gennaio non gli rimanesse a fruire che 47 giorni di licenza. In applicazione di siffatto principio questa variazione dà motivo ad un aumento nella forza con assegno e ad una diminuzione dalla forza senza assegno.
49	*Militare che trovandosi in licenza di giorni* 60 *spedisce una fede di malattia.* In forza del prescritto dall' alinea *b*) del § 36 del regolamento l' assegno deve cessargli dal 61° giorno di licenza, epperciò nel 60° giorno si inscrive in contabilità la variazione, la quale dà luogo ad una diminuzione dalla forza con assegno e ad un aumento in quella senza assegno.
50	*Militare che trovandosi in licenza ordinaria di giorni* 60 *la eccede.* Questa circostanza, che i Corpi possono rilevare dal quadro B della situazione modello N. 31, dà motivo a variazione e in conseguenza allo stesso movimento indicato nel precedente esempio.

Numero progressivo delle variazioni	
51	*Militare che essendo in licenza maggiore di giorni 60 entra in uno spedale.* Il Corpo essondo chiamato al pagamonto della diaria pei ricoverati allo spedale, acquista contemporaneamente il diritto di prelevarne gli assegni; epperciò, ricevendo l'avviso accennato al N. 123 del regolamonto sulle licenze, esso deve tosto farne oggetto di variazione como in quest'esempio, aumentando l'individuo nella forza con assegno o diminuendolo da quella senza assegno, richiamando inoltre le giornate d'assegno dal dì successivo all'entrata nello spedale a tutto quello della inscrizione della variazione in contabilità.
52	*Militare in licenza maggiore di giorni 60, che essendo entrato in uno spedale, ne esce, e rimane in patria in continuazione della medesima.* Questa variazione, preveduta al N. 124 del regolamento sulle licenze, dà luogo ad una diminuziono nella forza con assogno, ad un aumento in quella senza assogno, non che alla deduzione dolle giornate d'assogno decorse dal dì successivo all'uscita dallo spedale a tutto quello della variazione.
53	*Militare che essendo in licenza straordinaria entra in uno spedale per subire una seconda rassegna.* Per analogia di posiziono a quella accennata nell'esempio N. 51, la variaziono dà luogo allo stesso movimento e buonificazione.
54	*Militare già in licenza ordinaria di giorni 60 che rientra al Corpo dopo averla ecceduta.* Questa variazione, che è la continuazione di quella contenuta nell'esempio N. 50, dà luogo ad un aumento nella forza con assegno, e ad una diminuzione nella forza senza assegno. Mercè tali movimenti il militare che eccede la liconza rimano escluso da ogni competenza per tutta la durata dell'eccedenza, compreso anche il dì del suo arrivo al Corpo.
55	*Militare già in licenza ordinaria di giorni 60 che rientra al Corpo dopo averla ecceduta in aggregazione presso altro Corpo, in attesa d'imbarco o per altri motivi.* Per il principio stabilito al precedente numero 50 quest'individuo ha dovuto alla scadenza della licenza essere stato diminuito dalla forza con assegno ed aumentato in quella senza asseguo. Al suo arrivo al Corpo vieno pertanto ripreso in forza con assegno e diminuito da quella senza assegno, ma non dà diritto al richiamo di alcuna competenza durante l'eccedonza alla licenza an-

Numero progressivo delle variazioni

corchè passata in aggregazione ad altro Corpo, poichè le somministrazioni ricevute in tale posizione, al pari di tutte le altre spese di marcia, sono a carico della massa d'economia del Corpo cui appartiene.

Disertori.

56 *Militare dichiarato disertore.* La variazione si inscrive in contabilità nel giorno stesso della dichiarazione di diserzione, dovendo col successivo giorno cessare gli assegnamenti, in forza del disposto dall'a-linea *f* del § 36 del R. Decreto 24 dicembre 1868.

57 *Militare dichiarato disertore per non aver raggiunto il Corpo uscendo dallo spedale.* Si diminuisce dalla forza con assegno, e siccome *non giunto*, si diminuiscono le giornate d'assegno dal dì successivo all'uscita dall'ospedale a tutto quello della variazione.

58 *Militare dichiarato disertore per non aver raggiunto il Corpo alla scadenza della licenza.* Si diminuisce dalla forza con assegno, ed in forza delle stesse disposizioni sovra citate si diminuiscono le giornate d'assegno prelevate dal dì successivo alla scadenza della licenza a quello della variazione.

59 *Militare nuovo avuto di leva e dichiarato disertore per essersi evaso dallo spedale ove era stato ricoverato pochi giorni dopo l'assento senza che gli fosse stato distribuito il corredo.* La variazione dà motivo allo stesso movimento ed alla deduzione praticata nell'esempio N. 57 ed inoltre alla deduzione a favore del Governo dell'assegno di 1° corredo a seconda della prescrizione rammentata dal § 467 della Guida Pratica.

Congedati e richiamati dal congedo illimitato.

60 *Militari partiti in congedo illimitato.* Per disposizione del § 50 del regolamento, l'assegnamento per questi militari cessar deve nel giorno stesso della inscrizione in contabilità della variazione di partenza in congedo illi-

Numero progressivo delle variazioni	
	mitato. Siccome però la variazione non ha effetto sugli assegnamenti che dal giorno successivo, così per applicare la ricordata disposizione è mestieri di ricorrere alla colonna N. 13, deducendo ivi la giornata d' assegno del giorno della partenza degl' individui pel congedo. Ciò premosso la variazione dà motivo: 1.° alla diminuzione dalla forza con assegno; 2.° alla deduzione di una giornata d' assegno pel giorno della partenza; 3.° alla buonificazione dell' indennità fissa stabilita dall' Art. 6 del R. Decreto 1° dicembre 1870. La variazione in fine inscrivesi numericamente secondo la facoltà fatta dal § 6 delle norme stampate sul frontespizio del modello N. 23.
61	*Militare provvisto di congedo illimitato in patria ove si trova in licenza maggiore di giorni 60.* Si diminuisce dalla forza senza assegno e si richiama l' indennità fissa stabilita dal sovra citato R. Decreto.
62	*Militare provvisto di congedo illimitato in patria ove fruisce di una licenza ordinaria.* Si diminuisce dalla forza con assegno, si deducono le giornate d' assegno dal dì stesso stabilito per l' invio della classe in congedo illimitato al dì della variazione, e si richiama l' indennità fissa.
63	*Militare, che impedito alla chiamata della sua classe a recarsi al proprio reggimento, lo raggiunge, percorre sotto le armi il periodo di servizio prestato dalla sua classe, ed è congedato.* Questo militare avendo diritto allo stesso trattamento dei suoi compagni di classe, la variazione dà luogo allo stesso movimento, ed alla deduzione e buonificazione accennate nell' esempio N. 60. Nè al diritto a tali assegnamenti osta la disposizione che accorda per tali individui la facoltà di prestare il servizio presso il Corpo più prossimo di stanza al loro domicilio, dovendo in tale posizione essere considerati come aggregati. Quì giova avvertire che la buonificazione dell' indennità fissa, spetta al Corpo cui il militare è effettivo, il quale dovrà rimborsare tutte le spese al Corpo che lo ebbe in aggregazione.
64	*Militari richiamati da congedo illimitato.* Alla pubblicazione della disposizione che li richiama dal congedo illimitato sono numericamente presi in forza senza assegno.

Numero progressivo delle variazioni	
65	*Militari già richiamati da congedo illimitato che raggiungono il Corpo.* Si diminuiscono dalla forza senza assegno fra cui furono annoverati come nell'esempio precedente, si aumentano nella forza con assegno e si richiama l'indennità fissa concessa dall'art. 6 del R. Decreto 1° dicembre 1870.
66	*Militare che si reca sotto le bandiere per percorrere il servizio prestato dalla sua classe.* In armonia a quanto si è detto al N. 63 la variazione dà luogo all'aumento nella forza con assegno, alla diminuzione dalla forza senza assegno ed alla buonificazione dell'indennità fissa.
67	*Militare già avviato in congedo illimitato per errore, che ritorna al Corpo.* Si aumenta nella forza con assegno e non solo non si richiama l'indennità fissa pel ritorno sotto le armi, ma si porta invece in deduzione la simile competenza richiamata in occasione della partenza. Le spese incontrate dall'individuo in marcia sì per l'andata che pel ritorno, saranno a carico del Comandante della Compagnia.
68	*Militare nuovo avuto, e congedato prima che gli sia stato distribuito il corredo.* La sua variazione dà motivo allo stesso movimento o allo stesso deduzioni praticate nell'esempio N. 59.
69 e 70	*Militari congedati in seguito a rassegna di rimando colla restituzione di parte dell'assegno di 1° corredo.* Si diminuiscono dalla forza con assegno, e si portano in deduzione alla colonna N. 16 le quote d'assegno che devono restituire in base alle disposizioni rammentate dai §§ 472 e 473 della Guida Pratica.
71	*Militare avviato in congedo assoluto.* Si diminuisce dalla forza con assegno.
72	*Militare avviato in patria con semplice foglio di via in attesa di congedo assoluto.* Ancorchè non provvisto ancora di congedo assoluto, tuttavia si elimina in modo assoluto dalla forza.
73	*Militare collocato a riposo.* Si diminuisce dalla forza con assegno.
74	*Militare congedato in seguito a rassegna di rimando col condono del debito di massa e con una gratificazione.* Si elimina dalla forza con assegno, ed ancorchè per disposizione dell'art. 4 (a-linea *b*) del R. decreto 1° dicembre la gratificazione concessa debbasi considerare come assegno personale, tuttavia, per facilitarne il conteggio,

Numero progressivo delle variazioni	
	la medesima si richiama a colonna N. 15 destinata allo competenze straordinario.
	La buonificazione del debito di massa condonato si porterà a parte terza col corredo dei prescritti documenti.
	Cancellati dai Ruoli.
75	*Militare condannato ad una pena infamante.* Si diminuisce dalla forza senza assegno fra cui trovavasi annoverato pel fatto della sua detenzione iu un carcere comune.
	Morti.
76	*Militare morto essendo presente al Corpo.* Si elimina dalla forza con assegno.
77	*Militare morto allo Spedale.* Si diminuisce dalla forza con assegno e si deducono le giornate d' assegno dal dì successivo alla morte a quello della variazioue.
78	*Militare morto in licenza ordinaria.* La variazione dà motivo allo stesso movimento o alla stessa deduzione di cui nell' esempio precedente.
79	*Militare morto in licenza maggiore di giorni* 60. Trovandosi già, pel fatto della licenza di cui fruisce, privato d'assegno, si elimina dalla forza senza assegno.
80	*Militare di nuova leva morto senza aver ricevuto il vestiario.* La variaziono dà luogo allo stesso movimonto o deduzioni accennato nell' esempio N. 59.
81	*Militare morto alla Reclusione.* Si olimina dalla forza senza assogno.
82	*Militare morto alle carceri comuni in attesa di giudizio.* Si elimina dalla forza senza assegno e si richiama in buonificaziono il piccolo prestito e il deconto por applicaziono della disposizione riferita al § 415 della Guida Pratica od al § 27 dolle disposizioni di massima.

QUADRUPEDI

1 — *Quadrupede trasferto ad altro Corpo.* Per disposizione del § 29 dell' istruzione 10 marzo, i diritti all' assegno per i quadrupedi, dovendo in occasione di trasferimenti essere regolati nel modo stesso stabilito per gli uomini, ne deriva che essi devono rimanere in forza con assegno presso l' antico Corpo sino a tanto cho al medesimo non consti dell' effettiva loro presenza presso il Corpo cui sono trasferti. Questa variazione dà pertanto motivo alla diminuzione dalla forza con assegno, ed alla deduziono degli assegni prelevati dal giorno successivo all' effettuazione del passaggio, a quello dell' iscrizione della relativa variazione in contabilità.

2 — *Quadrupede avuto da altro Corpo.* Si aumenta nella forza nel giorno stesso del suo arrivo al Corpo, a cui favore perciò decorrono gli assegnamenti dal giorno successivo.

3 — *Quadrupedi venduti.* Dovendosi, per disposizione riferita dal § 623 della Guida Pratica considerare come foraggiati per tutto il giorno in cui segue la vendita, si diminuiscono dalla forza nel giorno stesso, e cessa conseguentemente l' assegno col giorno successivo.

4, 5, 6 e 7 — *Quadrupedi abbattuti o morti.* In forza dolla suricordata disposizione della Guida Pratica si eliminano dalla forza nel giorno in cui avvieno l' abbattimento o la morte, e nei casi di variazioni ritardate, come negli esempi N.° 5 e 7, si deducono le giornate d'assegno prelevate in più dal giorno successivo alla morte od all'abbattimento sino a quello della variazione inclusivo.

AVVERTENZE

circa l'intavolazione, la tenuta e gli epiloghi del foglio generale delle competenze, non che sulla verificazione delle relative operazioni.

§ 1. Il foglio generale delle competenze s'intavola trascrivendo alle colonne N. 2 e 7 della situazione graduale o numerica la forza sotto le armi al giorno 1.° del trimestre, la quale sarà desunta dalle colonne 6 ed 11 del foglio generale del trimestre precedente; la forza però al 1 gennaio 1871 dovrà essere ricavata dalle colonne 4 e 5 della situazione numerica tracciata sul ruolo modello N. 1.

§ 2. La forza con assegno sarà quindi trascritta alla parte prima orizzontalmente, e sotto ai corrispondenti gradi, di fronte al 1.° giorno della prima quindicina, e quella senza assegno sarà trasportata cumulativamente e senza distinzione di gradi alle colonne N. 5 « uffiziali » e 6 « truppa ».

§ 3. Egli è da avvertire che la forza al 1.° giorno del trimestre non è da confondersi con quella dell'ultimo giorno del trimestre antecedente, la quale può al 1.° del mese successivo aver subito modificazioni per effetto delle variazioni avvenute nell'ultimo giorno, le quali agiscono nella forza del 1°. La forza dei Luogotenenti, per esempio, è risultata all'ultimo giorno del trimestre di N. 10, ma a colonna 6 della situazione se ne riportarono solo nove, per effetto della diminuzione avvenuta il 30 marzo.

§ 4. Collo stesso metodo sovra indicato si riporterà pure a parte seconda la forza dei quadrupedi di truppa al 1.° giorno del trimestre.

§ 5. Le variazioni che danno diritto agli assegnamenti, che li fanno cessare o che li modificano saranno trascritte consecutivamente per ordine di data, desumendole dagli stati delle variazioni mod. N. 6, ove dovranno essere concepite in modo

chiaro e conciso; vi si ometteranno pertanto tutte quelle indicazioni che non hanno un' influenza diretta alla determinazione degli assegni.

Le variazioni dei quadrupedi saranno per ordine di data trascritte alla colonna N. 6 della parte seconda.

§ 6. Inscritte le variazioni, si apporteranno alle colonne 2, 3, 4, 5, o 6 « ufflziali » 2, 3, 4, e 5 « truppa » le forze risultanti in ciascun giorno, fatte le modificazioni dipendenti dalle variazioni avvenute nel precedente giorno, e così al giorno 2 si riporterà la forza del giorno 1.° modificata dagli aumenti e dalle diminuzioni dipendenti dalle variazioni nello stesso giorno primo avvenuto, e così di seguito.

§ 7. Alla scadenza di ogni quindicina si sommeranno le cifre apposte nelle suddette colonne per formare i totali che devono essere riportati ai rispettivi riepiloghi trimestrali della forza giornaliera. Prima però di compiere quest'operazione, converrà accertarsi dell' esattezza dei calcoli fatti, verificando se i totali quindicinali delle colonne N. 6 per gli ufficiali e N. 5 per la truppa, sono l' uguale espressione della somma degli altri totali fatta verticalmente o orizzontalmente.

§ 8. Alla scadenza di ogni quindicina si sommeranno pure gli aumenti o le diminuzioni avvenute nella forza, e tutte le buonificazioni e deduzioni di cui alle rispettive colonne, ed i risultati si riporteranno al riepilogo dei movimenti, tracciato appiede della parte prima.

§ 9. Il simile si opererà per quanto ha tratto alla parte 2ª « quadrupedi. »

§ 10. Le variazioni che succedono negli ufficiali al 31° giorno del mese saranno riunite a quelle del giorno 30 ed agiranno cumulativamente sulla forza del 1° giorno del successivo mese, e quelle che avvengono il 28 od il 29 febbraio modificheranno la forza del 1° marzo, e pei giorni 29 e 30 si riporterà la forza del giorno 28 come si è dimostrato nell' esempio pratico.

§ 11. Scaduto il trimestre, si sommeranno i totali quindicinali della forza riportati sul riepilogo, e si farà quindi uno spoglio, distinto per gradi, delle buonificazioni e delle deduzioni delle giornate d' assegnamenti dipendenti da variazioni con effetto retroattivo, e si iscriveranno negli spazii rispettivamente loro assegnati dallo stampato.

§ 12. Si procederà quindi ai calcoli per determinare l' ammontare degli stipendi per gli ufficiali, delle paghe e degli altri assegnamenti per la truppa, in base alle giornate per le quali spetta l' assegno; ed in queste operazioni si avranno presenti le seguenti norme.

1.° Nel determinare le competenze che i sott' ufficiali pro-

messi al grado di Sottotenente avrebbero ricevute nella prima loro qualità, per accertare l' entità dell' aumento dello stipendio soggetto alla ritenuta stabilita dalla legge 18 dicembre 1864, si dovrà prendere per base, oltre alla paga del grado, il valsente del deconto e delle competenze in natura, che è stato determinato dalla tabella B annessa al R° Decreto 1° dicembre 1870 e dalle successive disposizioni.

2.° La ritenuta della tassa di ricchezza mobile sarà operata sul complessivo ammontare degli stipendi, nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore, e la differenza in più od in meno che risulti conteggiata per giornate di stipendio che si riferiscono ad un precedente esercizio, retto da diverse leggi, formerà oggetto di buonificazione o di deduzione a parte 3ª del foglio generale, all'appoggio di una dimostrazione conforme al modello unito al presente fascicolo.

§ 13. Le somme ottenute dalle operazioni di cui ai §§ precedenti saranno quindi trasportate a parte 3ª del foglio generale, nell' ordine stesso additato nell' esempio pratico; e qui giova avvertire che tutte le buonificazioni e le deduzioni, eccettuata la rimanenza a credito e a debito del trimestre precedente, le quali non risultino a parte 1ª o 2ª del foglio suddetto, devono avere in appoggio i distinti stati, elenchi, dimostrazioni, copie di disposizioni, stati di rettifiche ecc. da cui derivano, secondo quanto è prescritto al § 14, delle norme che si leggono sul frontespizio del ripetuto foglio generale.

§ 14. Si procederà infine a stabilire alle colonne 3, 5, 8, e 10 della situazione gli aumenti e diminuzioni avvenute in ciascun grado, i cui totali dovranno concordare con quelli apparenti dai rispettivi riepiloghi trimestrali dei movimenti, e si verrà quindi a determinare, mercè le necessarie addizioni e sottrazioni, alle colonne 6, 11, e 12 la forza al 1° giorno del successivo trimestre che dovrà servire all' intavolazione del relativo foglio generale delle competenze.

Allegato
al foglio generale delle competenze

(Vedi a pag 43, N. 2, § 12 delle avvertenze)

60° REGGIMENTO FANTERIA

1° Trimestre 1871

DIMOSTRAZIONE

delle somme da buonificarsi o da dedursi per tassa di ricchezza mobile conteggiata in più ed in meno sulle giornate di stipendio richiamate per effetto retroattivo.

AVVERTENZA

La colonna N. 11 è destinata alla deduzione di quelle somme che in caso di riduzione di tassa per effetto di nuove leggi fossero conteggiate in meno sulle giornate richiamate in bnonificazione con effetto retroattivo.

Numero del Ruolo	GRADO	CASATO E NOME	DATA			VARIAZIONE
	Sottotenente	Paretti sig. Adolfo.	1	Gennaio	1871	Già in licenza ordinaria di giorni 60 dal 1° novembre. Rientratone. . . . .
	Luogotenente	Castagnacci sig. Nicola.	2	»	«	Già in licenza straordinaria di giorni 45 per infermità riportate in servizio dal 17 Novembre. Rientratone . .
	Sottotenente	Bastiani sig. Sebastiano.	3	»	«	Già in licenza straordinaria di giorni 30 per infermità non provenienti dal servizio dal 3 Dicembre. Rientratone . . . .
	Id.	Agodino sig. Marco.	5	»	«	Già in licenza straordinaria per affari privati di giorni 40 dal 10 Novembre con proroga di giorni 15 per le elezioni politiche. Rientratone . . . .
	Luogotenente	Ponsetto sig. Alberto.	6	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 40 dal 6 novembre con proroga di giorni 20 in di lei continuazione. Rientratone.
	Capitano di 1.°	Paterni sig. Gennaro.	7	»	«	Già in licenza di giorni 80 dal 27 settembre con proroga di giorni 20 per affari privati. Rientratone . . .
	Sottotenente	Trevisan sig. Emilio.	8	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 45 dal 25 ottobre con una fede medica che lo fece considerare in continuaz. della medesima e con una seconda fede medica che lo fece considerare in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio. Rientratone . . . .
	Luogotenente	Borginno sig. Giacinto.	9	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 60 dal 30 settembre. Il 15 detto entrato allo spedale di Bologna. Il 1.° dicembre considerato in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio. Rientratone. . .
	Sottotenente	Cavallucci sig. Cesare.	10	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 60 dal 31 agosto. Il 15 ottobre entrato allo spedale di Genova. Per *disposizione* ministeriale 25 ottobre considerato in licenza straordinaria per infermità provenienti dal servizio. Giunto . . . .
	Capitano di 1.°	Coriolani sig. Eugenio.	11	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 30 dal 9 settembre. Il 28 detto entrato allo spedale militare di Mantova. Il 10 ottobre considerato in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio per avere esaurito l' intero periodo di licenza. Rientratone. . . .
	Sottotenente	Marcucci sig. Tommaso.	12	»	«	Già in licenza straordinaria di giorni 20 per affari privati dal 20 novembre. Il 5 dicembre entrato allo spedale di Napoli il 6 andante uscito. Giunto . . .
	Id.	Carcano sig. Luigi.	13	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 40 dal 30 novembre. Rientratone avendola oltrepassata di giorni 3. . . .
	Capitano di 2.°	Donato sig. Giovanni.	14	»	«	Già in licenza ordinaria di giorni 40 dal 30 novembre. Rientratone avendola oltrepassata di giorni 4 per impedimenti giustificatisi. . . . .
	Luogotenente	Bianchini sig. Romano.	15	»	«	Già ai bagni d'Acqui in licenza straordinaria di giorni 25 per infermità non provenienti dal servizio dal 20 dicembre. Rientratone. , ...
	Id.	Marescotti sig. Candido.	31	»	«	Già avuto capitano dai luogotenenti di questa a datare dal 1.° gennaio sebbene in licenza ordinaria di giorni 60 dal 30 novembre. Giunto. . . . .
	Sottotenente	Costetti sig. Ludovico.	28	Febbraio	«	Collocato in aspettativa per motivi di salute con R. Decreto 20 febbraio a datare dal 1° marzo sebbene in licenza straordinaria di giorni 90 per infermità non provenienti dal servizio dal 5 dicembre. . . , . .
	Maggiore	Caluso sig. Paolo.	»	»	«	Collocato in aspettativa per motivi di salute con R. Decreto suddetto a datare dal 1.° marzo sebbene in licenza straordinaria di convalescenza di giorni 90 dal 25 novem. oltrepassata in attesa dalla chiesta aspettativa.
	Capitano di 1.°	Soncino sig. Amilcare.	»	»	«	Collocato a riposo a datare dal 17 marzo sebbene in licenza ordinaria di giorni 80 dal 15 dicembre. . . .

Sono in tutto lire **quarantasei** e millesimi **trecentotrentatre** di cui chiedosi la buonificazione per tassa ricchezza mob[illegible]

Torino, 16 Maggio 1871.

Il Segretario del Consiglio

GIORNATE buonificate di stipendio		IMPORTO per caduna giornata di stipen.				IMPORTO dello stipendio		RITENUTE sullo stipendio		SOMMA imponibile per tassa di ricchezza mobile		TASSA				DIFFERENZA RITENUTA		
intiero	mezzo	intiero		mezzo								dovuta a L. 5. 300 per °/°		ritenuta a L. 6. 600 per °/°		in più da buonificarsi		in meno da dedursi
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11
59	»	4	444	»	»	262	221	5	900	256	321	14	097	16	919	2	822	
43	»	5	»	»	»	215	»	5	016	209	984	11	548	13	858	2	310	
»	27	»	»	2	222	59	994	1	350	58	644	3	225	3	871	»	646	
10	»	4	444	»	»	44	444	1	»	43	444	2	389	2	867	»	478	
54	»	5	»	»	»	270	»	6	300	263	700	14	503	17	404	2	901	
80	»	7	777	»	»	622	221	17	776	604	445	32	845	39	894	7	049	
60	6	4	444	2	222	279	997	6	300	273	697	15	052	18	067	3	015	
60	30	5	»	2	500	375	»	8	750	366	250	20	143	24	172	4	029	
130	»	4	444	»	»	577	777	13	»	564	777	31	062	37	281	6	219	
30	81	7	777	3	888	548	331	15	715	532	616	29	296	35	156	5	860	
»	20	»	»	2	222	44	444	1	»	43	444	2	389	2	867	»	478	
40	»	4	444	»	»	176	776	4	»	172	776	9	558	11	470	1	912	
30	»	6	944	»	»	208	333	5	666	202	667	11	147	13	376	2	229	
»	10	»	»	2	50	25	»	»	583	24	417	1	342	1	611	»	269	
30	»	5	»	»	»	150	»	3	500	146	500	8	057	9	669	1	612	
»	25	»	»	2	222	55	555	1	250	54	305	2	986	3	588	»	602	
»	45	»	»	5	555	250	»	8	625	241	375	13	275	15	930	2	655	
15	»	7	777	»	»	116	666	3	333	113	333	6	233	7	480	1	247	
				Totali . . .		4281	759	109	1064	4172	695	229	147	275	480	46	333	

conteggiata in più sullo stipendio dei sovra nominati ufficiali, riferentesi all'anno 1870.

V° il Relatore